



Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. III, 30 luglio 2013, n. 32946

Guida in stato di ebbrezza – Sospensione della patente di guida – Durata – Irretroattività della previsione edittale più grave.

Stante il principio di legalità ex art. 1 legge n. 689 del 1981, è illegittima l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria più grave di quella in vigore al momento del commesso reato. (Fattispecie nella quale la Corte ha accolto il ricorso avverso l'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due, in dipendenza di condotta di guida in stato di ebbrezza verificatasi quando la previsione legale della durata massima della sanzione era di anni uno). (Cass. Pen., Sez. III, n. 32946 del 30.07.2013) - [RIV-1404P330] (Art. 186 cs)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che il G.i.p. presso il Tribunale di Genova, su giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Sezione Quarta della Corte di cassazione, nella camera di consiglio del 10 giugno 2011 di una precedente sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di C. C. M. per il reato di guida in stato di ebbrezza, accertato in Genova il 5 agosto 2009, con la sentenza dell'8 novembre 2011 ha disposto il non luogo a provvedere quanto alla confisca del veicolo e ha applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per anni due;

che il difensore del C. ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento, lamentando vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 186, comma 2, lett. c) Codice della strada e art. 2, comma 4 c.p., atteso che il giudice del rinvio ha disposto il raddoppio del periodo di sospensione applicando il testo vigente dell'art. 186, comma 2 lett. c), mentre la novella che ha disposto la modifica entrata in vigore l'8 agosto 2009, dopo il fatto contestato al ricorrente, verificato il 5 agosto 2009;

Considerato che il motivo di ricorso è fondato;

che in virtù del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole che vige anche in relazione all'apparato sanzionatorio ivi compresa la sanzione amministrativa accessoria, in assenza di norme espressamente derogatorie, è illegittimo applicare una sanzione più grave, non prevista al momento del commesso reato, quando la durata della sanzione amministrativa de qua non poteva superare l'anno;

che in conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che deve essere ridotta ad anni uno. (Omissis) (Cass. Pen., Sez. III, n. 32946 del 30.07.2013) - [RIV-1404P330] (Art. 186 cs)